**CONTRATTO PROMO-PUBBLICITARIO**

**Tra**

L’associazione ‘Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_(\_\_\_) in via \_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del suo Presidente *pro tempore* e legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del \_\_\_\_\_\_, in seguito per brevità denominata ‘Associazione’,

**e**

la Società ‘\_\_\_\_\_\_\_\_’, con sede a \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), partita Iva \_\_\_\_\_\_\_, qui rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, di seguito detta ‘Società’,

**Premesso:**

• Che l’Associazione svolge attività sportiva dilettantistica nel settore del \_\_\_\_\_, è affiliata alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro nazionale delle Società sportive del C.O.N.I. e ne rispetta i regolamenti e le disposizioni;

* Che la Società opera nel settore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e, nell’ambito delle iniziative promozionali riguardanti tale attività, è interessata ad instaurare con l’Associazione un rapporto di collaborazione a carattere promo - pubblicitario per la diffusione del proprio marchio/prodotto/nome;
* Che la Società richiede/non richiede che non siano presenti, nell’ambito dell’attività dell’Associazione, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico;
* Che le parti sono disponibili alla conclusione di tale accordo.

**Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2 – Oggetto e durata del contratto**

I diritti promo-pubblicitari ricompresi nel presente accordo sono i seguenti:

1. L’Associazione inserirà il nome della Società nella propria ragione sociale che, in seguito al presente accordo, diventerà dunque ‘\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_’. Tale denominazione dovrà essere utilizzata in ogni comunicazione verso l’esterno;
2. L’Associazione provvederà ad inserire il nome e/o il logo della Società sulle divise da gioco e sull’abbigliamento sportivo da allenamento che verrà indossato dagli atleti e dai dirigenti sia durante la fase di riscaldamento che precede le competizioni, sia durante la fase di presentazione degli atleti;
3. L’Associazione provvederà ad inserire il nome e/o il logo della Società sull’abbigliamento di rappresentanza dei giocatori e dei dirigenti;
4. L’Associazione provvederà a posizionare n. \_\_\_\_\_\_\_ cartelloni a bordo campo, di mt. \_\_\_ di lunghezza ciascuno, oltre a n. \_\_ striscioni adesivi sul terreno di gioco, di mt. \_\_ di lunghezza. Scritte riportanti il nome e/o il logo della Società saranno inoltre presenti su \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Il posizionamento all’interno dell’impianto di gioco deve comunque prevedere posizioni strategiche durante gli eventi; si precisa che per quanto riguarda la sede degli incontri casalinghi i cartelloni non saranno rimossi al termine degli incontri stessi e rimarranno permanentemente nell’impianto sportivo;
5. Inserimento del logo della Società nel sito internet dell’Associazione, con *link* attivo che rimanda al sito della Società e con due *banner*, uno fisso e l’altro che ruota, 24 ore su 24;
6. Inserimento del nome/logo della Società nel pannello retrostante i giocatori nelle interviste di fine partita (cd. backdrop interviste);
7. Il nome/marchio/logo della Società verrà riportato e ricordato in tutti i comunicati stampa e le citazioni delle partecipazioni a competizioni e raduni, e dei relativi risultati sportivi conseguiti, in tutte le conferenze stampa, a partire da quella di presentazione ufficiale della squadra;
8. Il nome/marchio/logo della Società verrà apposto su tutti i veicoli utilizzati stabilmente dall’Associazione, mentre per quelli presi eventualmente a noleggio sarà apposta una struttura pubblicitaria non permanente (idonea ad essere rimossa senza recare danno alle carrozzerie);
9. Il nome/marchio/logo della Società verrà diffuso anche con eventuali redazionali e comunicati stampa forniti dalla Società e comunque attraverso tutta la comunicazione sociale e commerciale dell’Associazione, operata sia attraverso il canale telematico che cartaceo (volantini, locandine, posters, articoli su quotidiani, riviste e periodici di settore,ecc.);
10. L’Associazione mette a disposizione una postazione riservata all’interno dell’impianto sportivo casalingo per nr. \_\_ persone di volta in volta segnalate dalla Società all’interno della sua dirigenza, dei suoi dipendenti o dei suoi clienti; l’Associazione provvederà all’ospitalità mettendo a disposizione un suo addetto per tutta la durata degli incontri; durante l’intervallo sarà servito un veloce rinfresco per i partecipanti;
11. L’Associazione mette a disposizione una postazione riservata all’interno degli impianti sportivi delle gare in trasferta per nr. 3 persone di volta in volta segnalate dalla Società all’interno della sua dirigenza, dei suoi dipendenti o dei suoi clienti; l’Associazione provvederà al trasferimento con la squadra ed all’ospitalità mettendo a disposizione un suo addetto per tutta la durata degli incontri; durante l’intervallo sarà servito un veloce rinfresco per i partecipanti;

Le prerogative in oggetto sono acquisite con le modalità, nei limiti ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

Il contratto si riterrà concluso senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Alla scadenza contrattuale (come su indicata o derivante da qualunque altra causa o evento previsto dal contratto) la Società non potrà in alcun modo utilizzare i diritti concessi e dovrà provvedere immediatamente alla restituzione e/o rimozione di eventuale materiale a disposizione.

Tutti i termini di cui al presente contratto sono fissi ed improcrastinabili e ritenuti essenziali.

**Art. 3 – Diritti della Società**

La concessione della qualifica di \_\_\_\_\_\_\_ Sponsor alla Società, di cui al precedente art. 2, comporta/non comporta il divieto per l’Associazione di instaurare, per la durata del presente accordo, rapporti promo-pubblicitari con società operanti nella medesima categoria merceologica.

La Società avrà diritto di presenziare con propri rappresentanti ad ogni singola iniziativa promo pubblicitaria organizzata all’interno della sede dell’Associazione. In occasione di tali iniziative la Società potrà distribuire un comunicato all’uopo predisposto riguardante i propri aspetti commerciali caratteristici ed il rapporto con l’Associazione.

Sarà cura dell’Associazione fornire aggiornamenti alla Società sui contenuti dell’esposizione del logo o del nome della Società nelle iniziative e nelle manifestazioni cui parteciperà.

**Art. 4 – Impegni della Società**

La Società s’impegna a corrispondere all’Associazione, per i diritti tutti ceduti con il presente contratto, la somma di € \_\_\_\_\_\_,00 (Euro \_\_\_\_\_/00), al netto di Iva di Legge, contrattualmente ripartita in parti assolutamente uguali per ciascuna delle prerogative di cui al precedente art. 2, lettere da a) a k).

La somma sarà erogata con rimessa diretta tramite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dietro presentazione di nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fatture.

**Art. 5 – Clausola compromissoria**

Ad eccezione delle obbligazioni di cui al precedente art. 4 ogni controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto e comunque ad esso conseguente o connessa sarà decisa mediante arbitrato irrituale devoluto ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri,di cui uno designato dall’Associazione, uno designato dalla Società, ed il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara.

Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Pescara, svolgerà le proprie attività ed adotterà il lodo con la massima libertà di forme.

**Art. 6 – Modifiche ed incedibilità del contratto**

Le parti convengono che ogni modifica del contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta.

La disapplicazione anche reiterata di una o più clausole non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

Il presente contratto è concluso *‘intuitu fiduciae’* e non è cedibile a terzi.

**Art. 7 – Registrazione del contratto**

Il presente atto, relativo ad operazioni soggette ad Iva, verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a carico della parte che ne avrà motivo.

**Art. 8 – Domiciliazione**

La domiciliazione della Società sarà considerata quella indicata nel contratto: qualsiasi variazione dovrà essere comunicata per iscritto all’Associazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Pescara, \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_

Letto, approvato e sottoscritto

 Ragione sociale SocietàA.S.D.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_